

A me sembra non sia necessario demandare alcuna facoltà alla Giunta provinciale amministrativa per stabilire se ricorrano o meno le condizioni necessarie al rinvio delle elezioni a dicembre.

È inutile (ha detto l'onorevole Malatesta) richiamare le naturali, intuitive ragioni per le quali le elezioni, dove l'emigrazione temporanea è notevole e costante, debbano essere prorogate, per dar modo agli elettori di esercitare il loro diritto di voto.

Credo però che non si debba lasciare alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà di deliberare se ricorrano o non le circostanze previste nella legge.

Per quanto si possa essere abbastanza concreti, così come nell'emendamento degli onorevoli colleghi di parte socialista si è cercato di essere, credo sia molto meglio senz'altro fermarsi alla prima parte dell'emendamento, nel senso, cioè, di non demandare alcuna facoltà alla Giunta provinciale amministrativa, dal momento che è notorio quali sono le provincie in Italia dove l'emigrazione temporanea estiva è notevole e costante.

Basterebbe che la Commissione di coordinamento della legge determinasse quali sono le provincie nelle quali l'emigrazione è notevole e costante, evitando così di subire l'arbitrio di una qualsiasi Giunta provinciale amministrativa, nella cui maggioranza potrebbe esservi, per avventura, un voto contrario a questo sacrosanto diritto degli emigranti.

In questo senso adunque do la mia completa adesione all'emendamento presentato dai colleghi socialisti, e in questo senso, pregherei anche l'onorevole Malatesta di voler modificare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, invito l'onorevole Malatesta a dichiarare se accetta o no la proposta dell'onorevole Ciriani di modificare il suo emendamento.

MALATESTA. Vi sono provincie — come diceva l'onorevole Ciriani — per le quali si può verificare se si trovano nelle circostanze previste dalla legge. Ma ve ne sono altre in cui solo parte dei circondari danno una percentuale notevole di emigrazione, come per esempio quella di Novara, dove i circondari di Domodossola e Pallanza danno un contingente notevole di emigranti, mentre quello di Vercelli, ad esempio, dà un contingente minimo.

In base a questo abbiamo mantenuto per il rinvio il criterio del circondario; naturalmente per le provincie in cui tutti i circondari si trovano in queste situazioni, la legge, valendo per tutti i circondari, varrà anche per tutta la provincia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore*. L'articolo aggiuntivo, che si propone, sostanzialmente esiste già nell'articolo 56 della legge comunale e provinciale; vi sono soltanto lievi modifiche che la Commissione accetta, per esempio dove all'articolo 56 si parla di mandamento, si propone di sostituire il circondario, e ciò in seguito all'adozione della votazione per circondario.

Nello stesso articolo 56 della legge comunale e provinciale è detto che nei paesi dove l'emigrazione temporanea durante la stagione estiva è permanente e notevole, occorre, affinché la Giunta amministrativa possa ritardare la convocazione dei comizi, l'istanza di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un comune, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale.

Nell'emendamento è detto invece che occorre la deliberazione favorevole al rinvio di almeno due terzi dei Consigli comunali del circondario, o la richiesta di rinvio firmata dalla maggioranza degli elettori di almeno due terzi dei comuni del circondario.

In tal caso è da riconoscere che la vecchia disposizione è stata innovata con maggiore precisione. All'articolo 56 si parla di « facoltà » di rinvio delle elezioni concessa alla Giunta provinciale amministrativa, mentre nell'emendamento si parla di « obbligo ».

Credo con ciò di aver risposto al collega Ciriani e mi pare che nulla egli abbia più da desiderare, quando nell'emendamento aggiuntivo si fa un vero e proprio obbligo di rinvio alla Giunta provinciale amministrativa, concorrendo certe determinate condizioni, con la garanzia giurisdizionale anche della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Trattandosi quindi di concetti opportuni e giusti, la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garibotti. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. È inutile dichiarare che sono d'accordo col collega onorevole Malatesta. Sono però convinto che la richiesta, di cui